PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**SEZIONE III – BARI**

**R.G. 181/2020 – C.C. 4.3.2020**

**ISTANZA DI ABBINAMENTO AL MERITO**

**PER**

i **Signori Palermo Patrizia e Pace Giuseppe**, con il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani

**CONTRO**

**Comune di Modugno**, in persona del legale rappresentante p.t.

**Habitat Costruzioni Srl in liquidazione**, con l'Avv. Luigi Paccione

**PREMESSO CHE**

- con ricorso notificato in data 4.2.2020 e depositato il successivo 14.2.2020, gli odierni deducenti hanno impugnato la nota prot. n. 61240 del 9.12.2019, trasmessa in pari data, avente ad oggetto riscontro alla istanza-diffida degli odierni ricorrenti acquisita al prot. n. 59550 del 29.11.2019, con la quale il Comune di Modugno ha ritenuto legittima e conforme a legge la segnalazione certificata di agibilità, presentata dalla Habitat Costruzioni Srl in liquidazione, nonostante la mancata installazione dell'ascensore;

- le difese formulate dalla Società controinteressata pongono una serie di questioni giuridiche cui i deducenti intendono replicare e che necessitano di un approfondimento tipico della sede di merito;

**CONSIDERATO CHE**

- allo stato, non appare sussistere il requisito del *periculum in mora*, tale da giustificare un intervento cautelare da parte di codesto On.le Tribunale;

- comunque, gli odierni deducenti hanno interesse ad una sollecita definizione del giudizio di merito, atteso che le ragioni esposte nell'istanza cautelare rendono impellente una pronuncia che stabilisca la sussistenza o meno dell'obbligo della controinteressata di installare l'ascensore.

Tutto quanto premesso e considerato

**SI CHIEDE**

che l'On.le Tribunale Voglia disporre l'abbinamento al merito della domanda cautelare formulata nel ricorso introduttivo, con contestuale sollecita fissazione della relativa udienza che, ove possibile, valuterà l'On.le TAR di fissare già nell'udienza camerale del 3.4.2020.

Con osservanza.

Lecce/Bari, 2.3.2020

Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI

Ernesto Sticchi Damiani

Firmato digitalmente da Ernesto Sticchi Damiani
Data: 2020.03.02 11:15:46 +01'00'

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 21.01.1994, n. 53.
**Mittente:** "Per conto di: sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
**Data:** 04/02/2020, 11:35
**A:** comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, habitatcostruzionispa@pec.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2020-02-04 - 0005971
Prot.Generale n: 0005971 A
Data: 04/02/2020 Ora: 17.19
Classific.:

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/02/2020 alle ore 11:35:54 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 21.01.1994, n. 53." è stato inviato da "sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it" indirizzato a:
habitatcostruzionispa@pec.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio**: 073F580C.03981B33.0FC54F7C.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 04/02/2020 at 11:35:54 (+0100) the message "Notificazione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 21.01.1994, n. 53." was sent by "sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it" and addressed to:
habitatcostruzionispa@pec.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.

Avvocature
Sindaco
Segretario Gen.
Resp. Serv. 1 - Contr.
Assessore Benedetti
Resp. Serv. 4

**Message ID**: 073F580C.03981B33.0FC54F7C.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

04/02/2020

**Oggetto:** Notificazione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 21.01.1994, n. 53.
**Mittente:** "PEC - Prof. Ernesto" <sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it>
**Data:** 04/02/2020, 11:35
**A:** comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, habitatcostruzionispa@pec.it

**RELATA DI NOTIFICA**

**AI SENSI DELL'ART.3-BIS DELLA L. 21.1.1994 N. 53**

Io sottoscritto Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI (C.F. STCRST41E16D862W), ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e ss.mm.ii., in qualità di difensore della Sig.ra **Patrizia Palermo**, nata a Potenza (PZ) il 29.3.1986 (C.F. PLRPRZ86C69G942H), del Sig. **Giuseppe Pace**, nato a Potenza (PZ) il 31.3.1987 (C.F. PCAGPP87C31G942W) entrambi residenti in Modugno (Ba) alla via San Giuseppe n. 10, in virtù di procura alle liti, ex art. 83 cpc, rilasciata su supporto cartaceo dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine, ai sensi dell'art. 8 DPCM 40/2016, debitamente asseverata ai sensi dell'art. 22, comma 2, CAD,

**HO NOTIFICATO**

dal mio indirizzo di posta elettronica certificata sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it estratto dal ReGIndE, unitamente alla presente relata firmata digitalmente ai sensi dell'art. 14 DPCM 40/2016, il ricorso dinanzi al TAR Puglia - Bari, contro il Comune di Modugno avverso i provvedimenti indicati nel medesimo, a:

- **Comune di Modugno**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, estratto da Reginde

- **Habitat Costruzioni Srl in liquidazione**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo pec habitatcostruzionispa@pec.it, estratto da Inipec

**DICHIARO**

che la presente notifica viene eseguita in relazione al ricorso dinanzi al TAR Puglia - di Bari, contro il Comune di Modugno, avverso i provvedimenti indicati nel medesimo,

**Attesto**

che i files allegati alla presente **"Ricorso.pdf", "Procura.pdf" e "Relata di notifica.pdf"**, sottoscritti digitalmente, costituiscono copia conforme agli originali in mio possesso.

Lecce, 04/02/2020

Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI

Allegati:

| | |
|---|---|
| postacert.eml | 1,3 MB |
| Procura.pdf | 151 kB |
| Relata di notifica.pdf | 209 kB |
| Ricorso.pdf | 574 kB |
| daticert.xml | 1,0 kB |

**PROCURA ALLE LITI**

I sottoscritti Sig.ra Patrizia PALERMO, nata a Potenza (PZ) il 29/03/1986 (C.F. PLRPRZ86C69G942H) ed il Sig. Giuseppe PACE, nato a Potenza (PZ) il 31/03/1987 (C.F. PCAGPP87C31G942W) DELEGANO il Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI (C.F. STCRST41E16D862W - PEC sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it - fax 0832/247893), a rappresentarli e difenderli, nel suesteso ricorso dinanzi al TAR Puglia, Bari, proposto per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa o eccettuata, compresa quella di presentare istanze, comparse, motivi aggiunti, anche avverso atti diversi ma connessi, memorie, rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, conciliare. Previamente informati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13, par. 1, del Regolamento U.E. 2016/679, autorizzano il medesimo avvocato, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati per dare esecuzione al presente mandato e a comunicare gli stessi a collaboratori, dipendenti dello Studio ed eventuali sostituti, nonché ai terzi coinvolti nel presente procedimento giudiziario. Ratificano sin d'ora il suo operato. Eleggono domicilio in Bari, alla Via Amendola, 172/c (Studio Sticchi Damiani)

Bari, 04 FEB. 2020

Patrizia Palermo

è autentica

Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani

Ai sensi dell'art. 22, co. 2, CAD, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

Ernesto Sticchi Damiani

Firmato digitalmente da Ernesto Sticchi Damiani
Data: 2020.02.04 11:30:52 +01'00'

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2020-02-04 - 0005971
Prot.Generale n: 0005971 A
Data: 04/02/2020 Ora: 17.19
Classific.:

**RELATA DI NOTIFICA**

**AI SENSI DELL'ART.3-BIS DELLA L. 21.1.1994 N. 53**

Io sottoscritto Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI (C.F. STCRST41E16D862W), ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e ss.mm.ii., in qualità di difensore della Sig.ra **Patrizia Palermo**, nata a Potenza (PZ) il 29.3.1986 (C.F. PLRPRZ86C69G942H), del Sig. **Giuseppe Pace**, nato a Potenza (PZ) il 31.3.1987 (C.F. PCAGPP87C31G942W) entrambi residenti in Modugno (Ba) alla via San Giuseppe n. 10, in virtù di procura alle liti, ex art. 83 cpc, rilasciata su supporto cartaceo dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine, ai sensi dell'art. 8 DPCM 40/2016, debitamente asseverata ai sensi dell'art. 22, comma 2, CAD,

**HO NOTIFICATO**

dal mio indirizzo di posta elettronica certificata sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it estratto dal ReGIndE, unitamente alla presente relata firmata digitalmente ai sensi dell'art. 14 DPCM 40/2016, il ricorso dinanzi al TAR Puglia - Bari, contro il Comune di Modugno avverso i provvedimenti indicati nel medesimo, a:

- **Comune di Modugno**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, estratto da Reginde

- **Habitat Costruzioni Srl in liquidazione**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo pec habitatcostruzionispa@pec.it, estratto da Inipec

**DICHIARO**

che la presente notifica viene eseguita in relazione al ricorso dinanzi al TAR Puglia - di Bari, contro il Comune di Modugno, avverso i provvedimenti indicati nel medesimo,

**ATTESTO**

che i files allegati alla presente **"Ricorso.pdf"**, **"Procura.pdf" e "Relata di notifica.pdf"**, sottoscritti digitalmente, costituiscono copia conforme agli originali in mio possesso.

Lecce, 04/02/2020

Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI

Ernesto Sticchi Damiani

Firmato digitalmente da Ernesto Sticchi Damiani
Data: 2020.02.04 11:32:52 +01'00'

Ernesto Sticchi Damiani
Firmato digitalmente da Ernesto Sticchi Damiani
Data: 2020.02.04 11:29:16 +01'00'

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2020-02-04 - 0005971
Prot.Generale n: 0005971 A
Data: 04/02/2020 Ora: 17.19
Classific.:

RG 181/2020
Sez. 3

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**SEZIONE DI BARI**

**RICORSO**

**PER**

La Sig.ra **Patrizia PALERMO**, nata a Potenza (PZ) il 29.3.1986 (C.F. PLRPRZ86C69G942H) e il Sig. **Giuseppe PACE**, nato a Potenza (PZ) il 31.3.1987 (C.F. PCAGPP87C31G942W), entrambi residenti in Modugno (Ba) alla via San Giuseppe n. 10, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI (C.F. STCRST41E16D862W; indirizzo PEC: sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it; fax 0832/247893), ed elettivamente domiciliati in Bari al Viale Amendola 172/c (Studio legale Sticchi Damiani)

**CONTRO**

- **Comune di Modugno (Ba)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **Habitat Costruzioni Srl in liquidazione**, in persona del legale rappresentante *p.t.*

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,**

- della nota prot. n. 61240 del 9.12.2019, trasmessa in pari data, avente ad oggetto riscontro alla istanza-diffida degli odierni ricorrenti acquisita al prot. n. 59550 del 29.11.2019.
- ove occorra, della nota prot. 64419 del 7.12.2018 avente ad oggetto riscontro alla richiesta di verifica del certificato di agibilità del condominio denominato "Le Dimore 2" in via San Giuseppe n. 10. PRESCRITTO
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

**FATTO**

**1.** I ricorrenti -coniugati e genitori di due figli minori, entrambi ancora non deambulanti autonomamente- risultano promissari acquirenti, immessi nel possesso, di un immobile posto al secondo piano di un condominio sito in Modugno, alla via San Giuseppe 10, ed identificato al NCEU al foglio 23, part. 1372, sub. 8, unitamente ad una cantina e ad un posto auto, identificati al NCEU al foglio 23, part. 1374, sub. 13, siti al piano interrato.

Nell'ambito del citato condominio e, specificatamente, nella Palazzina E -**composta da tre livelli fuori terra più un livello interrato**-, ove insiste l'appartamento dei ricorrenti, la ditta Habitat Costruzioni Srl in liquidazione avrebbe dovuto installare, secondo il progetto richiamato altresì nel contratto preliminare di compravendita, un ascensore.

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

Nelle more dell'esecuzione dei lavori, il costruttore, dopo avere, comunque, realizzato il vano destinato ad accogliere l'ascensore, all'esito di una variante progettuale -che non riguardava, comunque, l'ascensore-, non ha provveduto alla relativa installazione.

**2.** Con nota del 15.2.2016, la Habitat Costruzioni Srl in liquidazione ha depositato l'autocertificazione per attestazione dell'agibilità, ivi dichiarando la conformità dell'opera alle prescrizioni di cui "*alla legge n. 13/89, al D.M. n. 236 del 14.6.1989, artt. 77 e 82 DPR n. 380/01 D.L. n. 301/02*".

**3.** In ragione della ritenuta non conformità a legge di detta dichiarazione (su cui *infra*), gli odierni ricorrenti hanno, in più occasioni, sollecitato il Comune a che si attivasse al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti di legge per il consolidamento della segnalazione certificata di agibilità, attesa l'obbligatorietà dell'installazione dell'ascensore.

Da ultimo, con istanza-diffida del 27.11.2019, i ricorrenti, sul presupposto di una falsa/erronea rappresentazione della realtà da parte del costruttore, hanno sollecitato il Comune all'esercizio dei poteri di autotutela, affinché fosse dichiarata l'inefficacia della segnalazione certificata di agibilità, per contrasto di quest'ultima con le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

A tal fine, i ricorrenti hanno allegato all'istanza-diffida, due pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciati su specifica richiesta dei ricorrenti, in seno ai quali la Direzione generale per la condizione abitativa ha chiarito che "*l'intendimento della norma* [art. 3.2. del D.M. 14 giugno 1989 n. 236] *era quello di rendere obbligatoria l'installazione dell'ascensore in tutti i casi in cui occorreva superare più di tre livelli, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati, come nel caso della palazzina E in questione*".

**4.** L'Amministrazione, in riscontro a detta istanza-diffida, ha asserito che il fabbricato:

- risulta conforme ai titoli abilitativi edilizi rilasciati;

- risulta conforme alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, essendo stato il fabbricato, in ossequio al principio di *adattabilità*, previsto dalla normativa di settore, dotato di un vano di accoglimento del locale ascensore che ne consente una futura installazione.

Il provvedimento gravato si rivela illegittimo per i seguenti motivi in

**DIRITTO**

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, L. 9.1.1989, N. 13, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3.2. D.M. 14.6.1989, N. 236 IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**1.** Il D.M. 14 giugno 1989 n. 236, avente ad oggetto "*prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*", all'art. 3.2 stabilisce che "*l'ascensore va comunque* ***installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati***".

Il disposto normativo è chiaro: l'obbligo di installazione dell'ascensore si ha in tutte le ipotesi in cui l'accesso "***alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati***": il condominio in cui risiedono i ricorrenti è composto, per l'appunto, da un livello interrato e da tre livelli fuori terra, con la conseguenza che è immanente l'obbligo di installazione dell'ascensore.

In tal senso, il Ministero dei Trasporti, sollecitato, in due occasioni, a rendere un parere dai ricorrenti, ha chiarito che "*l'intendimento della norma era quello di rendere obbligatoria l'installazione dell'ascensore in tutti i casi in cui occorreva superare più di tre livelli, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati,* ***come nel caso della palazzina E in questione***".

Orbene, dall'ordito normativo che precede emerge, con chiarezza, che il costruttore aveva l'obbligo di realizzare l'ascensore nella palazzina E, trattandosi di un complesso immobiliare caratterizzato da più di tre livelli, computando tra essi anche il piano interrato.

**2.** Del tutto inspiegabilmente, l'Amministrazione ha affermato, invece:

- da un lato, la conformità dell'opera al permesso di costruire e alle successive varianti;

- dall'altro lato, che, "*non appare superfluo evidenziare che, nella fattispecie, le sei palazzine di cui è composto il complesso sono collegate da un unico piano interrato e che le scale A-B-C-D sono dotate di ascensori con fermate a tutti i piani a partire dal predetto piano interrato, di talchè i livelli superiori della palazzina E pur se pur non raggiungibili tramite un proprio impianto ascensore, sono comunque accessibili dagli impianti delle palazzine limitrofe*";

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

- dall'altro lato, comunque, la normativa di riferimento non imporrebbe la realizzazione dell'ascensore, risultando, quindi, conforme alla legge la dichiarazione resa dal costruttore di corretto adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

**2.a.** L'Amministrazione asserisce che l'opera risulterebbe conforme ai titoli edilizi rilasciati.

Dimentica, tuttavia, il civico Ente che tale circostanza si rivela neutra nella vicenda all'esame.

Ed infatti, è noto che l'installazione di un ascensore non necessita di alcun titolo abilitativo, proprio perché la sua installazione, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, diviene obbligatoria.

In ogni caso, le varianti al progetto originario non riguardavano l'installazione dell'ascensore; ove, comunque, le ridette varianti avessero riguardato l'installazione dell'ascensore, l'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di accertamento dei presupposti per il rilascio dei titoli abilitativi, non avrebbe potuto valutare la conformità del progetto *in parte qua*, proprio per la ragione anzidetta, vale a dire che l'installazione di un elevatore costituisce attività edilizia libera e obbligatoria, al verificarsi dei presupposti individuati dalla legge.

Da tanto discende che la conformità o meno ai titoli edilizi costituisce un fatto irrilevante, non potendo quei titoli interferire con l'obbligo di installazione dell'ascensore.

**2.b.** Quanto alla circostanza che i ricorrenti ben potrebbero utilizzare gli ascensori delle altre palazzine del complesso per raggiungere i livelli superiori del palazzo -risultando comune al complesso il piano interrato-, occorre precisare che resta certo che gli stessi sono, comunque, impossibilitati ad utilizzare l'ascensore delle altre palazzine, posto che, ove anche dall'interrato utilizzassero uno degli elevatori delle altre palazzine, non avrebbero modo di raggiungere nessuno dei piani fuori terra della propria palazzina.

In ogni caso, un simile assunto si rivela in contrasto con l'art. 1, comma 3, lett. d), l. 13/1989, che prevede l'obbligo di installazione "*di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini*": conseguentemente, la presunta soluzione individuata dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato appare priva di ogni substrato normativo ed anzi in contrasto con esso.

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

**2.c.** Il tutto, quindi, si risolve, come è agevole rilevare per l'On.le Tribunale, nell'operatività o meno dell'obbligo di installazione dell'ascensore, del quale già si è detto: una volta che l'On.le Tribunale avrà acclarato che il costruttore aveva l'obbligo di installare l'ascensore, l'Amministrazione non potrà che accertare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 24, comma 1, DPR 380/2001, affinché possa consolidarsi la segnalazione.

Ed infatti, il costruttore:

- ha depositato elaborati grafici relativi al progetto assentito nei quali si evince la presenza degli ascensori in tutte le sei palazzine, ivi compresa la palazzina E, ove lo stesso, si ribadisce, non è stato realizzato;

- ha, comunque, reso, nell'ambito della segnalazione certificata di agibilità, la "*dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82*", ivi precisando che l'opera è conforme alle prescrizioni di cui "*alla legge n. 13/89, al D.M. n. 236 del 14.6.1989, artt. 77 e 82 DPR n. 380/01 D.L. n. 301/02*".

Assodata la non veridicità di detta ultima dichiarazione, sarà agevole per l'On.le Tribunale accertare l'obbligo dell'Amministrazione di dichiarare inefficace la segnalazione certificata, con ogni conseguenza sul piano dell'agibilità dell'immobile.

**2.c.1.** A tal proposito, prevenendo strumentali eccezioni di controparte, si precisa che il decorso di un termine maggiore di diciotto mesi dal consolidarsi della segnalazione certificata di agibilità non è impeditivo dell'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Amministrazione, atteso che il titolo di agibilità non può essersi consolidato a causa di una erronea e, comunque, non veridica rappresentazione dei fatti.

**ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* è *in re ipsa*.

Il *periculum* discende dal fatto che un ulteriore ritardo nell'esercizio dei poteri di autotutela potrebbe porre nel nulla la pretesa dei ricorrenti, i quali proprio in questa fase della loro esistenza sono annoverabili tra i soggetti con capacità motoria ridotta o impedita in forma temporanea, avendo figli di età prescolare.

Ed infatti, ove uno dei due ricorrenti non fosse presente in casa, l'altro, soltanto con enormi difficoltà conseguenti alla presenza di figli minori non ancora deambulanti autonomamente, sarebbe in condizioni di raggiungere, dal proprio appartamento, il piano terra ovvero l'interrato, ove sono collocati i posti auto.

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- UNIVERSITA' DEL SALENTO -
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - Tel.+ 39.0832.245033 – Fax + 39.0832.247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39.06.87690890 – Fax + 39.06.86972672
C.F. STCRST41E16D862W – P.I. 00094780756 P.E.C. sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it

Peraltro, come si evince dalla documentazione che si offre in comunicazione, la Sig.ra Palermo è stata soccorsa dal 118 al settimo mese della sua seconda gravidanza, avendo accusato un malore nel salire le scale della propria palazzina: il successivo ricovero in ospedale ha evidenziato minacce di parto prematuro, con la conseguenza che essa ha dovuto lasciare l'immobile di Modugno, atteso che anche il solo uso delle scale (era necessario assoluto riposo per la ricorrente) avrebbe sollecitato il richiamato parto.

Sotto altro profilo, le scale della palazzina hanno degli affacci sui cortili interni, ma sono prive di finestre: costituiscono delle c.d. scale aperte, con la conseguenza che l'utilizzo delle stesse comporta anche l'essere esposti alle intemperie e a rischi di caduta, conseguenti alla presenza di pavimento bagnato; rischio acuito dal fatto che, spesso, con i ricorrenti sono presenti i figli minori non autonomamente deambulanti.

In proposito, valuterà il Collegio se vi sono le condizioni per un accoglimento della misura cautelare nelle forme di cui all'art. 55, comma 10, cpa, vale a dire la fissazione di un'udienza di merito a breve, ovvero se vi sono le condizioni per una sentenza in forma semplificata all'esito della cautelare, venendo, peraltro, in rilievo un unico profilo di diritto.

**P.Q.M.**

Piaccia all'On.le Tribunale adìto, previa concessione delle opportune misure cautelari, annullare gli atti gravati.

Vinte le spese di lite.

***

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e, pertanto, trattandosi di giudizio ordinario, è dovuto un contributo pari ad euro 650,00.

Bari, 04/02/2020

*Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani*